CONVENZIONE

CONVENZIONE				
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE				
SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL				
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA	S.r.l.	risa	-	
1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTO 17	ARE	ra Ma	•	
TRA	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.I.	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	Ι	
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in	IEAL	le dall	GROSSI	
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	KE	rigina	5	
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	ALYC	to in o		
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	MÖL	sigla		
Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale				
conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609				
registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate –				
Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte S.p.a.");				
E				
MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l., sede legale in Gallarate (VA), via				
Marsala, 40/C, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale				
Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n.	•			
12300580151, REA 255910 di Varese, P. IVA 02426070120, in persona del	SCR PIEMONTE S.p.a			
Procuratore Speciale Sig.ra Marisa GROSSI, giusta poteri allo stesso conferiti	NTE			
con atto notarile Rep. N. 164064 autenticata nella firma dal Dott. Antonio	EMC			
GALLAVRESI notaio in Milano, (nel seguito per brevità anche "Fornitore")	CR P			
PREMESSO CHE	Š			
	-			

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R				
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.				
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;				
b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha		isa	-	
affidato a S.C.R Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	ARE	a Mar	-	
per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	— СН С	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	-	
all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	EAL	e dalla	GROSSI	
di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	KE	riginal	Ğ	
c) S.C.RPiemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in		o in o	-	
esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.F.I.	siglat	-	
indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con		i	-	
riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di				
materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da				
destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con				
la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33				
dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti				
lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;				
d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.RPiemonte S.p.A. ha		. A.		
aggiudicato definitivamente il lotto 17 al Fornitore per un prezzo totale		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.		
complessivo offerto pari a Euro 70.675,00 oltre I.V.A.;		MON		
e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 17 ha presentato la documentazione		PIE		
richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non		S.C.R.		
materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e		J 1		
sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di				
Euro 3.533,75 fideiussione n. 612/7118501, rilasciata da BANCA DEI				
Pagina 2 di 27				
i de la companya de				

MONTE PASCHI DI SIENA a garanzia dell'adempimento delle			
obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi			
di fornitura;			
f) il Fornitore aggiudicatario del lotto 17 ha attivato servizio di supporto e	S.r.l.	isa	
assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha		Sig.ra Marisa	_
comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail		a Sig.r	
dedicati alla Convenzione;	EAL	siglato in originale dalla GROSSI	
g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	KE H	riginal GF	_
Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa		o in o	_
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	- AÖLN	siglat	
generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti			
con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.			
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate			
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE			
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI			
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime			
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara			
ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	——————————————————————————————————————		
integrante e sostanziale della presente Convenzione;	 TE S. ₁		
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	MON		
ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e			
controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,	S.C.R. PIEMONTE S.p.A		
Documentazione Tecnica Lotto 17, Offerta Economica Lotto 17, cauzione			
definitiva.			
Pagina 3 di 27			

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE				
1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di				
medicazione speciale (di seguito anche solo "prodotto") e la prestazione dei				
servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3	 r.l.	sa		
comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:	 RES	ı Mari		
- Lotto 17:	 НСА	Sig.ra		
Voce a - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO	 MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GROSSI	
"SOTTILI" A BASSA ASSORBENZA IN PLACCA MINIMO 80	 KE HI	ginale	GR	
MASSIMO 110 CMQ	 LYCE	in ori		
Voce b - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO	 ÖLN	iglato		
"SOTTILI" A BASSA ASSORBENZA IN PLACCA MINIMO 200 CMQ	 Σ	S		
per un importo massimo pari a Euro 70.675,00.				
2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga				
irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il				
prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi				
nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di				
Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto.				
3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite	.A.			
massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	S.C.R. PIEMONTE S.p.A			
Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della	IONI			
Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto	PIEN			
di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo	.C.R.			
fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	 S			
4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al				
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei				
Pagina 4 di 27				

prezzi unitarii offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi					
della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione					
dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.					
5. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle		3.F.I.	risa		
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo,		AKE	ra Mai		
fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del) []	a Sig.1		
R.D. 2440/1923.		EAL	le dall	GROSS	
6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle		1	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	Ġ.	
condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		o in o		
singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il		1OLI	siglat		
Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e		4			
dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al					
Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.					
7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le					
Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli					
Ordinativi di Fornitura.					
8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le					
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.		.A.			
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà		E S.p			
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante		S.C.R. PIEMONTE S.p.A			
esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi		PIEN			
di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la		.C.R.			
presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.		S			
Pagina 5 di 27					

ART. 3 - DURATA				
1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere				
dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza				
del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2		şa	_	
comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,	RE S.	Mari	-	
previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R		siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	_	
Piemonte S.p.A	SALT	dalla	GROSSI	
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	— E HE	ginale	GR(
Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla		in ori	_	
Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche		iglato	_	
eventualmente incrementato.	\(\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	χ	_	
2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno				
emettere Ordinativi di Fornitura.				
3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi				
per tutta la durata della Convenzione.				
ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA				
1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni				
devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:				
(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	S.C.R. PIEMONTE S.p.A			
luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	— IOO			
Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	PIEN.			_
sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno				
essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata	~			
(PEC) o posta elettronica.				
Pagina 6 di 27				

r.1.	
H CA	
 E ALT dalla	
(E HI ginale	
LYCK	
 ÖLN iglato	
— Z s	
PIEN	
<u> </u>	
	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI

 EAL 7	GROSSI
 KE H iginal	GR —
fÖLN siglate	
— 2	
LE S.I.	
MON	
PIEN	
	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro			
100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni			
caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto			
importo;	S.r.l.	risa	
i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	ARE	ra Ma	
concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando		siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	
tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte S.p.A.;	 EAL	le dall	GROSSI
j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	KE E	rigina	5 —
organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli		to in o	
Ordinativi di fornitura;	- MÖLN	siglat	
k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	4		
Capitolato Tecnico;			
1) consentire al S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per			
quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e			
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione			
delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la			
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;			
m) manlevare e tenere indenne S.C.R Piemonte S.p.A. nonché le		_	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	_	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	— ION	-	
dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	PIEM	_	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	C.R.	_	
	vì	_	
		_	
Pagina 9 di 27			

ART. 7 – CAMPIONATURA		
1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R.		
Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei		
singoli Ordinativi di Fornitura.		
2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi	 RE S a Mari	_
momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI	
Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.	HEAL1 HEAL1 nale dalla	_
ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	KE HI iginale	_
3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a	LYCE	-
ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le	 IÖLN: siglatc	
modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.	— Z "	
Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare		
(vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità		
dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.		
In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,		
troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.		
ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO		
- Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	— — — —	
Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del	— Æ S.p —	
prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	
fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in	PIEN —	
Offerta economica, pari a:		
	v	
Pagina 10 di 27		

LOTTO 17

Nome Commerciale	Prezzo unitario (Iva	CIG		
del Prodotto	esclusa)			
Voce a - MEPILEX			S.r.l.	risa -
LITE - med assorbente	€ 1,2500		ARE	ra Mai -
Cod. 284100		46052948D3	LH C	a Sig.
Voce b - MEPILEX		4003274013	 EAL	nale dall. GROSSI
LITE - med assorbente	€ 2,3000		KE H	rigina GF
Cod. 284300	5 2, 0 0 0 0		- Tr	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI
I prezzi unitari sopraind	icati rappresentano il listi	ino di riferimento per il	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.	siglat
Fornitore per l'intera dura	ata della presente Convenzio	one. Oneri della sicurezza	F	
non soggetti a ribasso par	i a € 0 (zero).			
– Il corrispettivo matura	to mensilmente sarà pagat	o dietro presentazione di		
regolari fatture, aventi ca	denza mensile posticipata;	le stesse dovranno essere		
inviate a mezzo posta (ec	l eventualmente anticipate	via e mail) ai riferimenti		
indicati nell'Ordinativo di	Fornitura.			
 Secondo quanto previ 	sto dal combinato disposto	dell'art. 4, comma 2 lett.		
c) e commi 4, 5 e 6 del D	o. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tr	attandosi di Convenzione		
avente ad oggetto la fo	ornitura a favore di enti	pubblici che forniscono	TE S.	
assistenza sanitaria, deb	pitamente riconosciuti a	tal fine, i corrispettivi		
dovranno essere corrispo	sti a 60 (sessanta) giorni	a decorrere dalla data di	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	
ricevimento della fattura.			S.C.R	
– Il Fornitore assicura i	l pieno rispetto di tutti gl	i obblighi di tracciabilità		
finanziaria di cui alla le	gge 13/8/2010, n. 136. In	particolare, i pagamenti		
relativi all'adesione alla j	presente Convenzione sara	nno effettuati a mezzo di		
		Pagina 11 di 27		

	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche				
0	Poste Italiane S.p.A				
C	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:				
	 presso ING BANK N.V. IBAN IT87Z0347501601000051544560, 	 S.r.l.	isa	_	
n	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	 ARE	ra Mar	_	
e	essi sono:	 ľH C	a Sig.1	_	_
	 Alessandro TOZZO CF: TZZLSN65P17A371X; 	 MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.I.	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GROSSI 	
	– Marisa GROSSI CF: GRSMRS63E55H174U;	 KEH	rigina	5 –	
	- Simone SOTGIU CF: STGSMN74E30A290O.	 √LΥC	o in o		
_	- Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	 MÖL	siglat		
p	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del				
C	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti				
0	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a				
q	quanto richiesto dagli Enti.				
_	- Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il				
F	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire				
A	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di				
q	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	 5.A.			
0	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A			
_	- Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	 MON			
С	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	 . PIE			
d	li regolarità contributiva) in corso di validità.	 S.C.R			
_	- Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	 •1			
i	mputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di				
c	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo				
	Pagina 12 di 27				

all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla				
normativa vigente al tempo del pagamento stesso.				
ART. 10 - PENALI				
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od		risa	_	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	ARE	ra Mar	_	
in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia		a Sig.1	J	
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione		le dall	GROSSI	
comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili		siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GF -	
all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	— ALYC	o in o	-	
Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	HÖL!	siglat	_	_
penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	4		_	
Capitolato Tecnico.		-		
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le				
prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni				
 stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui				
paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la				
 fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni				-
 contrattuali.				
 3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni				-
Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	S.C.R. PIEMONTE S.p.A			
commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	PIEN			
l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,				
approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	v			
consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.				
Pagina 13 di 27				

4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3		
Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e		
comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7		
Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	S.r.l.	
consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	ARE :	_
indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	 	_
alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	IEAL?	
ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	KE H	5 –
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	(LYC o in o	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	MÖL!N siglat	
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	' '	_
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione		
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a		
S.C.R. – Piemonte S.p.A		
In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione		
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi		
dalla ricezione della contestazione stessa.		
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	.A.	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	TE S.p	
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	PIEN	
all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	.C.R.	
2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle		
penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per		
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A		
Pagina 14 di 27		

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte			
S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione			
della contestazione stessa.			
Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	S.r.l.	isa	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	ARE S	a Mar	
idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare		a Sig.1	
l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.		siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GROSSI
10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	KE H	iginal	GF —
3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle		o in o	
penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore		siglat	
ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	~		
di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o			
procedimento giudiziario.			
4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di			
cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al			
10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso			
l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto			
delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali			
maggiori danni.		I	
5. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10	S.C.R. PIEMONTE S.p.A		
comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	PIEN		
cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali			
maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R	~		
Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole			
Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.			
Pagina 15 di 27			

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei				
termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore				
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che				
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	 .r.l.	isa	=	
ART. 12 - GARANZIE	ARE S	a Mar	-	
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	 MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.I.	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa		
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	EAL	e dall	3ROSS]	
legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo	KE H	iginal	GF	
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	 ILYC	o in o	-	
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	 IÖLN	siglat	-	
2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	 2		-	
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,				
del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro				
quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A La detta				
cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia				
dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai				
sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e				
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	 A.			
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	 ES.p.			
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	 IONT			
pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	 PIEM			
ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	S.C.R. PIEMONTE S.p.A			
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	Š			
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di				
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle				
Pagina 16 di 27				

obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà				
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa				
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R				
Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione		isa		
delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	—— A	a Mari	_	_
progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	 ``H_ C.	Sig.ra	_	
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	MÖLNLYCKE HEALTH CARE SEL	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GROSSI	
garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006		iginal	GR	
s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore		in or		
all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle		siglato	_	
prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale				
importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di				
regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.				
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo				
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.				
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto				
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà				
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal		p.A.		
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A.		S.C.R. PIEMONTE S.p.A		
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,		MOM		
S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei		. PIE		
confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni		S.C.R		
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo				
restando il risarcimento del danno.				
 Degine 47 di 27				

Pagina 17 di 27

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,		
manlevando S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità		_
per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle		—
prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	 5.r.l. isa	
se eseguite da parte di terzi soggetti.	 ARE S a Mar	
ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	_ I H C⁄- a Sig.r 	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI	_
specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	KE H iginal GR	_
delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del		
contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	 IÖLN siglatc	
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	- <u>2</u> -	
dell'importo contrattuale;		
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle		
prestazioni affidate;		
- cessione di tutto o parte del Contratto;		
- subappalto non autorizzato;		
- ingiustificata sospensione della fornitura;		
- fallimento o altre procedure concorsuali;		
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	TE S.I	
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	— LNON	
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	PIEN	
ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo	y ı	_
accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;		
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e		
Pagina 18 di 27		

sicurezza; mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura; MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.J. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la siglato in originale dalla Sig.ra Marisa risoluzione di diritto sia espressamente comminata. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la della fornitura favore delle continuità in Amministrazioni all'individuazione di un nuovo Fornitore. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno. 2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti Pagina 19 di 27

nti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di		
ella clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di		
dempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.		
di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	S.r.l.	
dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	ARE (
rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	Г Н С, а Sig.1	
presenza di un regolare adempimento della fornitura.	EAL?	GROSSI
SUBAPPALTO	KE H	1 5 —
o stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	LYC o in o	
le prestazioni oggetto del presente Contratto.	AÖLN siglat	
- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	. e	
IONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO		
anto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto		
ieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i		
ativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.		
violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le		
zioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e		
o facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	_ •	
e e l'ordinativo di fornitura.		
one del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117		
06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	PIEN	
ella normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione	.C.R.	
nti all'operatore economico cedente mediante strumenti che	9 2	
a piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.		
Pagina 20 di 27		
	lla clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di dempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura. di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal imborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe presenza di un regolare adempimento della fornitura. UBAPPALTO stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di le prestazioni oggetto del presente Contratto. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO Into previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto eto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i ativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima. violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le ioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e de facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la el'ordinativo di fornitura. ne del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 de e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti lla normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione nti all'operatore economico cedente mediante strumenti che a piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	la clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di dempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura. di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal imborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe presenza di un regolare adempimento della fornitura. UBAPPALTO stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di le prestazioni oggetto del presente Contratto. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E IONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO Into previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto eto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i ativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima. violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le ioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e o facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la ne del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 de e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti lla normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione uni all'operatore economico cedente mediante strumenti che a piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE				
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o				
all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di				
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	 3.F.I.	isa	-	
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti		a Mar		
una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il) E	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa		
Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	EAL	e dalla	GROSSI	
Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	7 1	iginal	GR	
danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime		o in or		
Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.		siglato		
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	 \mathbf{E}			
Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di				
difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni				
Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al				
difensore scelto dal Fornitore.				
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma				
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di				
S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	 . A.			
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	 S.C.R. PIEMONTE S.p.A.			
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la				
Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	 PIEN			
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	 C.R.			
ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA	 S			
1. Il Sig. Paolo MARENCHINO Responsabile della Fornitura, nominato dal				
Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente				
Pagina 21 di 27				

re	esponsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte				
S	S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di				
ra	appresentare ad ogni effetto il Fornitore.				_
2	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig. Paolo MARENCHINO quale		isa		
C	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del	ARE S	a Mar		_
C	Capitolato Tecnico.		ı Sig.r		
A	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO		siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GROSSI	
1	. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	KE H	iginal	GR —	_
d	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119		o in or		
d	lel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	— IÖLN	siglate		
S	ingolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	~			_
d	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed				
a	ıll'applicazione delle penali.				
2	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per				
g	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della				
С	auzione definitiva.				
3	8. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed				
e	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	.A.	_		
C	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	S.C.R. PIEMONTE S.p.A	_		
il	l certificato di regolare esecuzione delle forniture.				
A	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	PIEN	_		
1	. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,		_		
d	lelle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione		_		
e	ed assistenza dei lavoratori.		_		
	Pagina 22 di 27				

	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le				
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni				_
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed				
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	S.r.l.	isa	_	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	ARE 5	a Mar	_	_
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,		ı Sig.r	_	_
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	EAL	e dalla	GROSSI	_
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione		siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GR	_
	della fornitura.	LYC	o in or	_	_
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura	 	siglatc	_	_
	senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	— ∑		_	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).				
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato				
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28				
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di				
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle				
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al				
	momento della pubblicazione della presente procedura.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da				
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di				
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.				_
	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte				
	integrante dello stesso.		ì		
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,				
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi				
	Pagina 23 di 27				
1					

dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,				
al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate				
singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.				
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	S.r.1.	isa	=	
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	ARE	га Маг	-	
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.		a Sig.1	-	
196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	 EAL	le dall	GROSSI	
particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di		siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	EF -	
sicurezza da adottare.		o in o	_	
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	- IÖLN	siglat	-	
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da			_	
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per				
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi				
elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del				
D.Lgs. n.196/2003.				
3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua				
esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della				
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della				
stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per				
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio		· ·		
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	PIEN -			
risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A acquisisce e	A G S HEMONTE S. P. A. C. S. P. S. P			
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	T	1		
aggiudicatario.				
Pagina 24 di 27				

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono				
al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati personali alla				
stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al				
monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al		isa	-	
contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei		ra Mar	-	
dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.A. dalle	MÖLNI VCKR HRALTH CARRSFI	siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	-	
Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.		le dall	GROSS	
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	——————————————————————————————————————	rigina	55	
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	X	o in o	-	
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati		siglat	-	
personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in		4	-	
qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel				
bando di gara e suoi allegati.				
7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di				
Gestione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per				
l'esercizio dei diritti sopradescritti.				
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base				
delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed		.A.		
il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto		S.C.R. PIEMONTE S.p.A		
reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.		IOOV		
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").		PIEN		
ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE		C.R.		
L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,		S		
dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal				
Capitolato Tecnico.				
Pagina 25 di 27				

	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della
	presente Convenzione e relativi allegati.
	ART. 22 - FORO COMPETENTE
 RE S Mari	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,
H CA	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.
KE HI iginale GR	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI
MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad
 IÖLN: siglato	eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle
— Z -	Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di
	registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.
	2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio
	di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore
	Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
	D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.
	n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
S.C.R. PIEMONTE S.p.A	ART. 24 - CLAUSOLA FINALE
INOI	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della
PIEN —	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o
.c.R	l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
x	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della
	Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di
	S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun
	Pagina 26 di 27

caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di	
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli	
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte	
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato	
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della	
Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;	
art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 - Penali; art. 13 -	
Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali	
e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della	
cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei dati; art. 21 - Disciplina	
applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –	
Clausola finale.	
Torino, lì 13/02/2014	
Letto, confermato e sottoscritto.	
S.C.RPIEMONTE S.p.a. IL FORNITORE	
Firmato in originale dal Dott. Leo Firmato in originale dalla Sig.ra	
MASSARI Marisa GROSSI	
Pagina 27 di 27	